

(N. 183)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(SCELBA)

e col **Ministro dell'Industria e Commercio**

(LOMBARDO IVAN MATTEO)

NELLA SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1948

Concessione di una sovvenzione straordinaria
all'Ente Autonomo Volturno di Napoli.

ONOREVOLI SENATORI. — L'Ente Autonomo Volturno ha tratto le sue origini dalla legge 8 luglio 1904, n. 351 recante provvedimenti per lo sviluppo economico della città di Napoli.

Successivamente, la legge 24 marzo 1921, n. 375 ha determinata la sfera di azione dell'Ente stabilendone gli scopi nella costruzione e l'esercizio delle opere per la derivazione delle acque del Volturno, nell'esercizio dei servizi di produzione e di distribuzione di energia elettrica per la illuminazione pubblica e privata, per usi domestici e industriali, nonché nella gestione di servizi pubblici suscettibili di municipalizzazione.

I regi decreti legge 28 aprile 1937, n. 796 e 16 dicembre 1941, n. 1663 hanno esteso

ulteriormente i compiti dell'Ente dandogli la facoltà di esercitare qualsiasi servizio pubblico che il comune di Napoli ritenesse di affidargli o dargli in concessione, nonché la facoltà di partecipare, con le ordinarie forme, al capitale di imprese esercenti pubblici servizi di trasporto ed a quelle di imprese per la esecuzione e l'esercizio d'impianti elettrici.

Con i provvedimenti enunciati appare chiaro che fin dal 1904 si è sentita la necessità di fare dell'Ente uno dei principali strumenti per lo sviluppo economico del Mezzogiorno.

La complessa e multiforme attività dell'Ente e i risultati positivi della sua gestione economico-finanziaria fino a tutto l'esercizio 1941,

provano che esso ha raggiunto gli scopi per i quali fu istituito.

La guerra però con la distruzione degli impianti, il blocco delle tariffe, l'alto costo dell'energia termica (a cui dovette ricorrere per le distruzioni delle centrali idrauliche) e le crescenti spese generali e di personale, ha creato difficoltà funzionali non imputabili all'Ente.

Al fine di consentire la ripresa in pieno della sua attività a favore della zona napoletana, in modo che con la ricostruzione degli impianti distrutti e con il risanamento della gestione economico-finanziaria l'Ente possa riavere la sua vitalità ed essere in grado, dall'anno corrente, di provvedere a se stesso senza aiuti esterni, occorre fornirgli i mezzi necessari per far fronte alle perdite di gestione a tutto il 31 dicembre 1947.

Già con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 maggio 1947, n. 618, venne concessa all'Ente una prima sovvenzione straordinaria di lire 246.267.000 allo scopo di pareggiare le perdite degli esercizi dall'anno 1942 al 1946 ma, a seguito delle con-

clusioni di una commissione interministeriale, l'intervento dello Stato si riconosceva indispensabile fino alla completa entrata in funzione degli impianti idroelettrici del Volturno cosa questa che è avvenuta nella maggior parte nel giugno scorso e sarà completata nel corrente anno.

L'Ente assicura che dopo la presente non avanzerà altre richieste per sovvenzioni statali.

Pertanto, nel fine di contribuire al potenziamento del Mezzogiorno, ed in particolare della città di Napoli, compatibilmente con le condizioni del pubblico erario, si ritiene opportuno considerare l'Ente Volturno alla pari delle altre industrie alle quali si rivolgono le cure dello Stato per agevolare la ricostruzione economica della Nazione, e concedergli con l'unito disegno di legge una sovvenzione (articolo 1) straordinaria di lire 184.842.852,54.

Con l'articolo 2 si autorizza il prelevamento di detta sovvenzione dalla somma di lire cinque miliardi la cui spesa è stata autorizzata con i decreti legislativi luogotenenziali 14 giugno 1945, n. 365 e 10 agosto 1945, n. 526.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a concedere all'Ente Autonomo Volturno di Napoli una sovvenzione straordinaria di lire 184.842.852,54 per soddisfare a particolari esigenze della gestione dell'Ente medesimo.

Art. 2.

Il limite delle somme autorizzate, per il complessivo ammontare di lire cinque miliardi, con i decreti legislativi luogotenenziali 14 giugno 1945, n. 365 e 10 agosto 1945, n. 526, è diminuito della somma di lire 184.842.852,54, destinata agli scopi di cui al precedente articolo 1.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.